

## ELENCO NAZIONALE CSV

### Regolamento

#### Art. 1

##### ***Istituzione dell'elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato***

1. È istituito, presso l'Organismo nazionale di controllo (di seguito, ONC) l'elenco nazionale dei Centri servizio per il volontariato (di seguito, CSV), ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. j) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*).

#### Art. 2

##### ***Organizzazione e contenuti dell'elenco nazionale***

1. L'elenco nazionale è suddiviso per regioni e per ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore, con delibera dell'ONC del 10/10/2018 e ss.mm..
2. Nell'elenco nazionale, per ciascun ambito territoriale, sono riportate le seguenti informazioni:
  - a) denominazione dell'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata;
  - b) estremi e sezione di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  - c) codice fiscale e partita IVA (qualora presente);
  - d) sede legale, recapiti telefonici, posta elettronica, posta elettronica certificata, sito internet dell'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata;
  - e) le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'associazione riconosciuta;
  - f) data ed estremi della delibera di accreditamento dell'ONC ai sensi dell'art.64, comma 5, lett. j) del Codice del Terzo settore;
  - g) data di efficacia dell'accREDITAMENTO;
  - h) eventuali data ed estremi della delibera dell'ONC di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice del Terzo settore, nonché il periodo di efficacia della sospensione medesima;
  - i) eventuali data ed estremi dell'eventuale delibera di revoca o di presa d'atto della perdita dell'accREDITAMENTO.
3. È assicurato il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### Art. 3

##### ***Efficacia***

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale delle informazioni e degli atti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ha mera efficacia notiziale.

#### Art. 4

##### ***Responsabilità della tenuta dell'elenco nazionale***

1. L'elenco nazionale è tenuto presso la sede dell'ONC secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. È assicurato l'aggiornamento costante dell'elenco nazionale.

## **Art. 5**

### ***Pubblicità dell'elenco nazionale***

1. L'elenco nazionale è reso pubblico, per tutti coloro che ne abbiano interesse, mediante pubblicazione sul sito dell'ONC ([www.fondazioneonc.org](http://www.fondazioneonc.org)).
2. L'elenco nazionale è altresì disponibile in modalità cartacea presso la sede dell'ONC. L'accesso a tale elenco è consentito a tutti coloro che ne abbiano interesse, previa richiesta scritta alla segreteria generale dell'ONC.

## **Art. 6**

### ***Rettifica o aggiornamento dei dati pubblicati***

1. L'ONC può procedere a rettifiche o aggiornamenti, anche su proposta dell'OTC o d'ufficio, avendone previamente informato l'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata interessata.
2. Nel caso in cui sia necessario rettificare o aggiornare le informazioni ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, l'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata interessata presenta una richiesta all'ONC, tramite l'OTC competente per territorio, che rettifica o aggiorna i dati pubblicati.

## **Art. 7**

### ***Cancellazione dall'elenco nazionale***

1. A seguito della delibera di revoca dell'accreditamento dell'associazione riconosciuta del Terzo settore quale CSV, l'ONC procede ad annotare nell'elenco nazionale la revoca.
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore delle deliberazioni di scioglimento o estinzione dell'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata, l'ONC, dopo averne preso atto con propria deliberazione, procede ad annotare nell'elenco nazionale la perdita dell'accreditamento.
3. È altresì annotata l'efficacia temporale della revoca o della perdita dell'accreditamento.
4. Al fine di assicurare la pubblicità della successione nel tempo degli enti accreditati come CSV, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, l'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata successivamente è indicata nell'elenco nazionale.

## **Art. 8**

### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Nell'elenco nazionale sono iscritti, per ciascun ambito territoriale, gli enti già istituiti come CSV ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997 o gli enti risultanti dalla loro fusione o aggregazione, che siano stati valutati positivamente ed accreditati ai sensi dell'art. 101, comma 6 del Codice del Terzo settore e della «Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117».

2. I riferimenti del presente regolamento al Registro unico nazionale del Terzo settore divengono efficaci a decorrere dall'istituzione dello stesso.
3. Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, nell'elenco nazionale è altresì indicata l'eventuale iscrizione in uno dei registri attualmente istituiti ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore.
4. Qualora un ambito territoriale risulti privo di una associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata, nell'elenco è riportata la dicitura «ambito territoriale privo di CSV» e sono indicati gli estremi della procedura di accreditamento indetta ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. i) del Codice del Terzo settore.

## **Art. 9**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ONC.